

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 174, DELLA LEGGE N. 311/2004 30 maggio 2025, n. 320

Modifica legge regionale 30 aprile 2025, n. 6 “Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024”.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
in qualità di commissario ad acta
ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004**

VISTO l'atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (repertorio atti n. 2271) che, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge n. 311/2004, ha previsto l'istituzione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti;

VISTO l'art. 3, comma 1, dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (repertorio atti n. 243), concernente il funzionamento del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti in materia di verifiche trimestrali ed annuali degli adempimenti regionali e di attuazione dei Piani di Rientro;

VISTO l'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 secondo cui: << *Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata e' tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto del predetto vincolo >>;*

TENUTO CONTO CHE con i verbali del 3 e del 18 aprile u.s. la riunione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza congiunto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute ha preso atto che i costi hanno

superato i ricavi e pertanto <<[...]si sono verificati i presupposti per l'avvio della procedura della diffida a provvedere di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e successive modifiche...>>;

TENUTO CONTO ALTRESTI' CHE con successivo verbale del 9 maggio u.s. è stato ribadito che ai sensi del citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario ad acta, provvede a determinare in via definitiva il risultato di gestione 2024 e ad adottare gli atti necessari alla sua copertura entro il 31 maggio 2025.

PRESO ATTO dell'assunzione in capo al Presidente della Giunta Regionale, della funzione di Commissario ad acta ai sensi dell' articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004;

TENUTO CONTO CHE:

- la Legge regionale n.6/2025 è stata trasmessa al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e al Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, ai fini dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004;
- Con il verbale del 9 maggio u.s. la riunione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza congiunto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute ha rappresentato la necessità di esplicitare l'origine della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione di euro 14.300.745,55 applicata al bilancio regionale nell'ambito della manovra adottata con la medesima legge, al fine di chiarire la corrispondenza della medesima quota di avanzo vincolato con le risultanze dell'Allegato A2 (Elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione) approvato con il disegno di legge 17 aprile 2025, n. 90, relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024 (ove l'importo di euro 14.300.745,55 figura in relazione al capitolo "E2101031" ed è pari alla differenza tra l'importo complessivo delle economie iscritte sul medesimo capitolo (euro 79.583.490,90) e l'importo di euro 65.282.745,25, finalizzato alla restituzione allo Stato ai sensi del richiamato comma 2-novies dell'articolo 111, comma 1, del decreto legge n. 34/2020);

PRESO ATTO che con Legge regionale n. 7 del 30/05/2025, al fine di superare i rilievi emersi nell'ambito della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 9 maggio u.s. – rilievi riconosciuti di carattere formale a seguito di specifica istruttoria con il MEF - Dipartimento IGEPa - si è modificato l'articolo 1, comma 2, lett. a), punto 1, della legge regionale 30 aprile 2025, n. 6 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024), al fine di meglio chiarire l'origine della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione di euro 14.300.745,55 applicata al bilancio regionale nell'ambito della manovra adottata con la medesima legge;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito,

DECRETA

1. di prendere atto dell'art. 48 della Legge regionale n. 7 del 30/05/2025;
2. di approvare ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, in qualità di Commissario ad acta ai sensi della predetta norma, la presente modifica all'articolo 1, comma 2, lett. a), punto 1) della legge regionale 30 aprile 2025, n. 6 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024): le parole "di cui euro 14.300.745,55 quale residuo dei ristori di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione dell'accordo ai fini delle regolazioni finanziarie infraregionali (Accordo 8 marzo 2023 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 40/CSR dell'8 marzo 2023)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui euro 14.300.745,55 quale residuo dei ristori di cui all'articolo

111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), al netto delle risorse oggetto di restituzione allo Stato ai sensi dei commi 2-octies e 2-novies del medesimo articolo 111".

3. di trasmettere il presente provvedimento al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
6. di pubblicare il presente decreto provvedimento sul BURP in versione integrale, nonché sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
in qualità di commissario ad acta
ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004
MICHELE EMILIANO